

Regolamento della «Fondazione Gleyre» (Legato Strohl-Fern)

del 25 gennaio 1949 (Stato 1° gennaio 2008)

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I. Disposizioni generali

Art. 1

Le somme legate alla Confederazione dal Signor Alfred Guillaume Strohl-Fern, pittore, di Sainte-Marie-aux-Mines (Alsazia), morto a Roma nel 1927, costituiscono un fondo speciale della Confederazione, il quale, conformemente alla volontà del testatore, è chiamato «Fondazione Gleyre».

Art. 2

¹ Il capitale di tale fondo, che dal 1931 importa 500 000 franchi, è amministrato dall'Ufficio federale della cultura. Conformemente agli scopi determinati dal presente regolamento (art. 3 e 5), i suoi interessi sono tenuti a disposizione della «Commissione della Fondazione Gleyre» la quale è posta sotto la vigilanza del Consiglio federale (Dipartimento federale dell'interno).¹

² Il capitale di 500 000 franchi è inalienabile.

Art. 3

¹ Per informazione della Commissione, è opportuno ricordare che il testatore ha voluto con ciò portare il suo contributo al mantenimento delle grandi tradizioni classiche nell'arte e che ha professato durante l'intera vita una fervida ammirazione per il suo antico maestro Charles Gleyre, il cui insegnamento s'ispirava appunto a tali tradizioni.

² In questo senso ed in considerazione del desiderio espresso verbalmente dal testatore, i redditi del fondo saranno destinati,

- a. di massima, a promuovere e a dar incremento alle belle arti nella Svizzera; e
- b. più particolarmente, a incoraggiare gli sforzi di artisti svizzeri di chiara fama.

RU 1949 I 76

¹ Nuovo testo giusta il n. IV 11 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

II. Commissione della Fondazione

Art. 4²

¹ Il Consiglio di fondazione della Fondazione Pro Arte funge da Commissione della Fondazione Gleyre. Esso si compone di tre membri, ciascuno dei quali rappresenta uno dei seguenti settori: letteratura, musica e arti visive.

² Il presidente della Fondazione Pro Arte presiede anche la Commissione.

³ Se il caso lo richiede, la Commissione può farsi coadiuvare da altri esperti nel trattamento delle domande.

⁴ La segreteria è gestita da un collaboratore dell'Ufficio federale della cultura (Sezione arte e design).

Art. 5³

¹ La Commissione dispone liberamente dei redditi del capitale conformemente alla volontà del testatore. Essa sostiene segnatamente artisti particolarmente dotati domiciliati in Svizzera.

² Il sostegno avviene mediante l'assegnazione di contributi a lavori e progetti.

³ A qualità equivalente, è data priorità agli artisti che vivono in condizioni economiche modeste o che si trovano in difficoltà.

⁴ La stessa persona può beneficiare di un sussidio solo tre volte in tutto.

Art. 6⁴

La Commissione si riunisce di norma due volte all'anno, ma almeno una volta ogni anno. Il presidente designa il luogo e la data delle sedute.

Art. 7

¹ La convocazione e l'ordine del giorno della seduta devono essere mandati almeno due settimane prima ai membri della Commissione.

² ...⁵

³ In caso di necessità o d'urgenza, certi oggetti possono essere liquidati tra una seduta e l'altra, mediante circolazione, ma di massima, soltanto quando siano già stati preparati e discussi in precedenza dalla Commissione.

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU **2002** 4188).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU **2002** 4188)

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU **2002** 4188)

⁵ Abrogato dal n. IV 11 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

Art. 8⁶

La Commissione delibera validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

Art. 9⁷

Il presidente:

- a. convoca le sedute della Commissione;
- b. rappresenta il fondo nei confronti di terzi e s'impegna con la sua firma;
- c. provvede all'esecuzione delle decisioni della Commissione;
- d. sorveglia l'attività del segretario.

Art. 10⁸

Il segretario:

- a. redige i verbali;
- b. sottopone ad attento esame le domande di sussidi e prepara gli oggetti da discutere nelle sedute;
- c. sbriga la corrispondenza, tiene la contabilità, provvede ai controlli e versa i sussidi.

Art. 11⁹

I membri della Commissione e gli esperti che la coadiuvano ricevono un'indennità di viaggio e di seduta conformemente alle disposizioni vigenti per i membri delle Commissioni federali.

III. Domande di sussidi**Art. 12¹⁰**

Le domande di sussidi ai sensi dell'articolo 5 possono essere inoltrate alla segreteria:

- a. dagli artisti stessi;
- b. a e. ...¹¹

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU **2002** 4188).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU **2002** 4188).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU **2002** 4188).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU **2002** 4188).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU **2002** 4188).

¹¹ Abrogate dal n. IV 11 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

Art. 13

La Fondazione non assegna sussidi per l'esecuzione di un'opera ordinata da un privato.

Art. 14

Le domande di sussidio possono essere prese in considerazione soltanto se i lavori per l'esecuzione definitiva dell'opera non sono ancora cominciati. La Commissione si riserva il diritto, prima di concedere il sussidio, di dare consigli sull'esecuzione del progetto definitivo e di proporre modificazioni.

Art. 15

Le domande da presentare alla Commissione per l'attuazione di un'opera d'arte (pittura, affresco, mosaico, vetrata, scultura, ecc.) devono essere corredate dei seguenti documenti:

- a. un preventivo in cui siano indicati i sussidi previsti o già concessi (da parte di Cantoni, Comuni, Parrocchie, musei, privati, ecc.), come pure le spese presunte per la retribuzione dell'artista, per i lavori di costruzione o di ripristinamento, per l'acquisto del materiale, ecc.;
- b. delle fotografie, un piano generale, eventualmente piani di dettaglio e di facciate che diano un'idea esatta dell'edificio a cui è destinata l'opera di cui si tratta;
- c. uno o più progetti dell'opera da eseguirsi (in scala ridotta);
- d. almeno un particolare dell'opera, in grandezza d'esecuzione.

Art. 16

Il sussidio può essere pagato in versamenti parziali; l'ultima quota deve essere versata soltanto dopo accertamento del compimento dell'opera.

Art. 17

¹ Di massima, la Commissione manda sul posto una delegazione di uno o due membri per gli accertamenti ad opera compiuta. La delegazione ne fa rapporto scritto al presidente.

2 ...¹²

¹² Abrogato dal n. IV 11 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

Art. 18

¹ Qualora un'opera d'arte per la quale è stato concesso un sussidio non sia attuata entro cinque anni dalla data in cui la Commissione si è impegnata, tale impegno cade e il sussidio, o il saldo, non è più versato.

² e ³ ...¹³

IV. Disposizioni finali**Art. 19**

¹ Il presente regolamento ha effetto al 1° gennaio 1949.

² Esso abroga tutte le disposizioni che gli sono contrarie e sostituisce segnatamente il regolamento della Fondazione Gleyre del 17 dicembre 1928¹⁴.

¹³ Abrogati dal n. IV 11 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

¹⁴ Non pubblicato nella RU.

